



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.L.

promossa da

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti n. 108 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80005000833), Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. dal dott. Antonino Cernuto ed elettivamente domiciliato in Messina, via San Paolo n. 361,

resistente,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12 maggio 2017 [REDACTED] conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, esponendo di essere stata immessa nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, con la decorrenza indicata in atti, lamentando la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE dal momento che, dopo l'immissione in ruolo, in occasione della ricostruzione della loro carriera, l'Amministrazione convenuta non aveva riconosciuto l'intera anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, limitandosi a conteggiare gli anni di servizio successivi ai primi quattro, soltanto per due terzi. La ricorrente chiedeva inoltre l'accertamento del proprio diritto all'esatta collocazione stipendiale, con la condanna

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM Giustizia n. 55/2014.

p.q.m.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:

accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione, come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo prestato prima della immissione e, per l'effetto;

accerta e dichiara il diritto della ricorrente al collocamento nella posizione stipendiale prevista dal CCNL Scuola, maturata a seguito della valutazione dell'intero servizio pre-ruolo prestato, e per l'effetto,

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, in via generica, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

dichiara il diritto di parte ricorrente alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento di 90 punti in relazione agli anni di servizio pre-ruolo da calcolarsi per intero mediante il riconoscimento di 6 punti per ciascun anno di insegnamento prestato;

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro, in persona del Ministro pro-tempore. 





Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 ottobre 2022.

Il Giudice

dott. Giuseppe D'Agostino